

REPUBLICA ITALIANA
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI ROMA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

5822/23
Pg 3921/20

Il Giudice di Pace di Roma in persona del Dr. Mario Baccio, addetto alla sesta sezione civile, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 39219 del Ruolo Generale contenzioso dell' anno 2020
TRA

C. [REDACTED] P. [REDACTED] in persona del L.R. con sede in R. [REDACTED] e domiciliato come in atti in questo giudizio con l' Avvocato V. [REDACTED] L. [REDACTED] di R. [REDACTED] per mandato reso in atti depositati

PARTE ATTRICE

E
U. [REDACTED] S. [REDACTED] A. [REDACTED] S. [REDACTED] in persona del L.R. con sede in Bologna ed in questo giudizio con gli Avv. ti F. Zardo e G. Zardo e R. Neri giusta procura come in atti

CONVENUTA

E
I. [REDACTED] C. [REDACTED]

TERZA CHIAMATA CONTUMACE

OGGETTO : RISARCIMENTO DANNI – PAGAMENTO SOMMA

CONCLUSIONI DELLE PARTI COSTITUITE : come in atti depositati.

Il Giudice, visto l'art. 132 CPC. come novellato dall'art. 45 comma 17 Legge n. 69/09 ha pronunciato la seguente sentenza

MOTIVI DELLA DECISIONE

Si deve in primo luogo dichiarare la proponibilità della domanda, attese le formalità di legge rese da parte istante .

In secondo luogo PERO' si deve osservare subito che la stessa domanda alla luce della documentazione depositata e delle risultanze istruttorie e delle dichiarazioni dei testi rese in aula ed in corso del giudizio NONCHE' dalla lettura della fase pregressa e delle deduzioni della stessa parte rese NON E' risultata sufficientemente FONDATA e pertanto NON sarà accolta nei modi e nei termini equitativi di cui dappresso (atteso il comportamento pregresso ed il mancato superamento in questa sede della presunzione di colpa ex art. 2054 cc – già soddisfatto dalla società Unipol con invio di una somma QUI ritenuta congrua e ricevuta e trattenuta dalla parte attrice in maggior avere dichiarato).

E' stata infatti svolta sufficiente attività istruttoria che ha confermato nel complesso le eccezioni di parte convenuta MA non ha negato il fatto sforbiciando solo la dinamica NON risultata perfettamente in linea con l'accaduto (cambio di fila e corsia riprodotto in atti e narrato in giudizio).

Le doglianze di parte attrice QUINDI circa la dinamica ed il fatto lesivo patito NON sono state negate MA riconosciute in corresponsabilità già soddisfatta ; la base del fatto quindi come detto dalla Compagnia corrisponde all'accaduto e rende non accoglibile in questa sede la domanda di ulteriore risarcimento .

Il danno nella percentuale detta quindi è stato soddisfatto con cifra congrua in precedenza dalla stessa Compagnia U. [REDACTED] citata , per quanto risulta in atti e pertanto ora occorre provvedere come dappresso .

La documentazione resa anche in corso di giudizio ha confermato quanto ora detto e nel contempo occorrendo sicuramente valutare anche tutti gli eventi e gli elementi di causa e tenuto conto di ciò occorre provvedere come di seguito nei termini equitativi che seguono.

Tutti gli elementi di fatto e di diritto quindi convergono nella direzione scelta e pertanto, come detto, la richiesta attorea non sarà accolta e la cifra inviata e ricevuta sarà dichiarata congrua.

Occorre infine compensare interamente le spese di questo giudizio ex art. 92 cpc.

Non si ravvedono gli estremi per ulteriori pronunce.

P. Q. M.

Il Giudice di Pace, nella causa portante NRG 39219 / 20 così provvede ;
rigetta la domanda proposta in questa sede come in motivazione e compensa le
spese di questo giudizio ex art. 92 cpc come detto in motivazione.

Sentenza esecutiva ope legis.

Così deciso in Roma, 8.3.2023

Il GIUDICE DI PACE
(Mario Baccio

Il Giudice di Pace
Avv. MARIO BACCIO

DEPOSITATO IN CANCELLERIA



Roma, 28 MAR 2023

IL FORSEGIARIO GIUDIZIARIO
Alessandra Miseria